



COMUNE DI AIRASCA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 5
del 28/01/2013

INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 PRINCIPI ISPIRATORI	3
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 2 AMBITO DI ESERCIZIO	4
TITOLO III - REFERENDUM CONSULTIVO, PROPOSITIVO E ABROGATIVO.....	5
ART. 3 TITOLARITÀ	5
ART. 4 REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.....	5
ART. 5 COMITATO PROMOTORE.....	5
ART. 6 COMMISSIONE PER IL REFERENDUM.....	5
ART. 7 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE.....	6
ART. 8 PROCEDURA PER IL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE – RICEVIBILITÀ – AMMISSIBILITÀ.....	6
ART. 9 INDIZIONE DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE	7
ART. 10 REVOCA DEL REFERENDUM.....	7
ART. 11 TESSERA ELETTORALE	8
TITOLO IV - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	9
ART. 12 SCHEDE ELETTORALI	9
ART. 13 SEGGI ELETTORALI.....	9
ART. 14 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE	9
ART. 15 ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI	9
ART. 16 DETERMINAZIONE DEI RISULTATI	10
ART. 17 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI	11
ART. 18 ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI.....	11
ART. 19 VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL REFERENDUM.....	11
ART. 20 INFORMAZIONI DEI CITTADINI.....	12
ART. 21 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	12

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI ISPIRATORI

1. Con il presente Regolamento viene disciplinato l'Istituto del Referendum Comunale a norma di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dal capo II artt. 33, 34 e 35 dello Statuto Comunale.
2. L'istituto del Referendum costituisce uno strumento importante per favorire la partecipazione e la consultazione dei Cittadini alle più importanti scelte dell'Amministrazione su problematiche di interesse locale ed è pertanto da intendersi quale istituto fondamentale per l'esercizio della democrazia Comunale, per realizzare il raccordo fra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi di governo dell'Ente.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 AMBITO DI ESERCIZIO

1. In ottemperanza al capo II, REFERENDUM, dello Statuto Comunale è regolamentata la possibilità di ricorrere alla consultazione dei Cittadini sulle materie e con le modalità di seguito specificate.
2. La richiesta di Referendum Comunale può avere carattere consultivo, propositivo o abrogativo e può avere come oggetto materie di esclusiva competenza comunale. Non possono essere indetti Referendum relativamente a:
 - materia di tributi locali e di tariffe;
 - su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - stato giuridico del personale del Comune;
 - materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'arco nell'ultimo quinquennio.
3. Il referendum abrogativo non può essere indetto per lo Statuto Comunale, per il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, per gli atti aventi contenuto tributario, per il bilancio e per le norme meramente esecutive di leggi costituzionali, statali e regionali, e specificatamente per:
 - provvedimenti esecutivi rilasciati dagli uffici;
 - progetti esecutivi di opere pubbliche già adottati.
 - il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione;
 - atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento degli uffici e dei servizi;
 - gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
4. Il referendum propositivo è consentito soltanto su proposte in materia di esclusiva competenza comunale. Esso può aver luogo esclusivamente su proposte di iniziativa popolare e non è ammissibile un referendum propositivo contenente proposte di iniziativa consiliare per il quale è istituito il referendum consultivo.

Le proposte debbono essere presentate al Consiglio Comunale, preventivamente, secondo quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Comunale; al referendum si può ricorrere soltanto in caso di indugio del Consiglio Comunale su tali proposte. La condizione per avviare la consultazione popolare è che il Consiglio Comunale non abbia deliberato sulla proposta entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di presentazione.
5. Nel bilancio comunale è previsto un capitolo del P.E.G. per l'eventuale svolgimento di referendum comunali; nel corso dell'anno è ammissibile l'indizione di una sola consultazione referendaria durante la quale possono essere accorpate più referendum, con un massimo di cinque quesiti, così come indicato dal successivo art. 9 comma 4.
6. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo:
 - in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali, a norma di quanto previsto dall'art.33, comma 4 dello Statuto Comunale e in ogni caso nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio Comunale.
 - Nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 1° settembre.
7. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, i Referendum già indetti si intendono sospesi automaticamente all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Le proposte di Referendum riprendono l'iter nel medesimo stadio di esame nel quale sono stati sospesi, immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta Comunale.

TITOLO III - REFERENDUM CONSULTIVO, PROPOSITIVO E ABROGATIVO

ART. 3 TITOLARITÀ

1. Possono chiedere l'indizione di Referendum abrogativo:
 - il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;
 - il Comitato Promotore di cui al successivo art. 5.
2. Può chiedere l'indizione del Referendum consultivo:
 - il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, per ottenere un pronunciamento popolare su argomenti di propria competenza quando non sia possibile ricorrere all'istituto della *consultazione* previsto dall'art. 30 dello Statuto Comunale;
3. Può chiedere l'indizione del Referendum propositivo:
 - il Comitato Promotore di cui al successivo art. 5.

ART. 4 REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nel caso di Referendum proposto dal Consiglio Comunale ai sensi dei, commi 1 e 2 del precedente art. 3, la deliberazione consiliare deve contenere il quesito o i quesiti referendari, la data di svolgimento, le forme di divulgazione.
2. Le modalità di svolgimento sono indicate nei successivi articoli compresi nel titolo quarto.

ART. 5 COMITATO PROMOTORE

1. Il Comitato promotore è composto da un numero di elettori pari al 5 per mille dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il Comitato Promotore presenta richiesta al Sindaco contenente le motivazioni per le quali si richiede il Referendum, il testo integrale del quesito proposto che si intende sottoporre a Referendum oltre all' indicazione del rappresentante del comitato stesso.
2. Le firme dei componenti il Comitato Promotore possono essere autenticate da un Notaio, o da un Cancelliere dell'Ufficio Giudiziario, dal Segretario Comunale o dal personale da egli delegato, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali assegnati al Comune di Airasca o dagli altri Pubblici Ufficiali autorizzati dalla legge.

ART. 6 COMMISSIONE PER IL REFERENDUM

1. La Commissione per il referendum è composta dal Segretario Comunale, che la presiede, e da 2 (due) componenti eletti tra persone che siano in possesso di qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che possiedano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.
2. Il Consiglio Comunale elegge i due componenti esperti di cui uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza.
3. Non possono far parte della Commissione per il referendum:
 - a. coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti o movimenti politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;
 - b. coloro che intrattengano col Comune, o nei cinque anni precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di prestazione di lavoro e i dipendenti comunali in quiescenza.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, finalizzate alla verifica dell'ammissibilità o meno del quesito referendario e della cumulabilità di più istanze referendarie che presentano uniformità e/o analogia di materia, la Commissione per il referendum è tenuta a sentire i soggetti incaricati, e ad acquisire le loro osservazioni e memorie scritte, dando atto del loro esame e della loro rilevanza nel testo dell'atto consultivo;
5. La Commissione per il referendum può disciplinare il proprio funzionamento con atto interno approvato a maggioranza dei componenti.

6. Per la validità delle sedute, la Commissione deve riunirsi con la presenza di tutti i soggetti indicati al precedente comma 1 e le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.
7. Ai componenti della commissione sia interni che esterni all'Ente non è attribuita alcuna indennità.
8. La Commissione per il Referendum, su istanza del Comitato Promotore, si pronuncia con un giudizio preventivo di ammissibilità della richiesta di Referendum, prima dell'inizio della raccolta delle firme e sentito il rappresentante del Comitato Promotore. Tale giudizio preventivo ha come scopo la verifica dell'ammissibilità del Referendum in rapporto alle condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
9. La Commissione per il Referendum decide inoltre sulla regolarità, ricevibilità e ammissibilità della proposta referendaria a seguito della presentazione delle firme secondo quanto disposto dal successivo art. 8, comma 7.

ART. 7 CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

1. La richiesta di Referendum è presentata in forma dattiloscritta anche su supporto informatico. Essa deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito. Nel caso di Referendum Propositivo deve contenere il testo della proposta di provvedimento che si intende sottoporre a Referendum.
2. Le richieste di Referendum relativi ad atti e provvedimenti comunali, possono essere presentate solo dopo che gli stessi siano stati approvati definitivamente ed abbiano completato la fase di efficacia ed integrazione.

ART. 8 PROCEDURA PER IL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE – RICEVIBILITÀ – AMMISSIBILITÀ

1. La richiesta di Referendum, presentata dal Comitato Promotore, ove dichiarato ammissibile ai sensi del comma 4 dell'art. 6, deve essere sottoscritta almeno dal 10% (dieci per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed indicare chiaramente se trattasi di Referendum Consultivo, Propositivo o Abrogativo.
2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "COMUNE DI AIRASCA - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO – PROPOSITIVO – ABROGATIVO" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile di quanto previsto dall'art. 7, comma 1.
3. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati al Dirigente (Direttore di Settore) e/o, in caso di assenza o impedimento, al Responsabile del Servizio Elettorale del Comune. Detti moduli, firmati dal Segretario Comunale e vidimati con l'apposizione del bollo del Comune all'inizio di ogni foglio, sono restituiti al Comitato Promotore entro cinque giorni dalla data di presentazione con apposito verbale di consegna.
4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito o della proposta di provvedimento. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo. Le firme possono essere autenticate da un Notaio, o da un Cancelliere dell'Ufficio Giudiziario, dal Segretario Comunale o dal personale da egli delegato, dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali assegnati al Comune di Airasca o dagli altri Pubblici Ufficiali autorizzati dalla legge.
5. La raccolta delle firme, a cura del Comitato Promotore, non può durare più di sessanta giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 3. Entro detto termine la richiesta, corredata delle sottoscrizioni, deve essere depositata presso il Servizio Elettorale, che ne rilascia ricevuta.
6. Entro cinque giorni dal deposito, il Servizio Elettorale provvede a completare i moduli contenenti le sottoscrizioni con il numero di iscrizione nelle liste elettorali e con la certificazione elettorale da apporre in calce e il Dirigente (Direttore di Settore) e/o, in caso di assenza o impedimento, il Responsabile del Servizio Elettorale, verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al Comitato Promotore ed al Sindaco che dispone, entro tre giorni, la trasmissione degli atti alla Commissione per il Referendum.
7. Sulla ricevibilità e ammissibilità del Referendum, nei successivi quindici giorni, decide, a maggioranza, la Commissione per il Referendum. Il rappresentante del Comitato Promotore deve

essere sentito dalla Commissione stessa. Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto o siano riscontrate altre irregolarità, la proposta viene dichiarata irricevibile e il giudizio di ammissibilità non ha luogo e non potrà essere avanzata ulteriore proposta referendaria sullo stesso argomento prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cui al precedente comma 6.

Qualora la Commissione ritenga sanabili le irregolarità riscontrate, viene stabilito un termine, non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria e di ciò viene dato immediato avviso al rappresentante del Comitato Promotore, perché si provveda a sanare le irregolarità riscontrate.

La Commissione si pronuncia con una attestazione di ammissibilità.

ART. 9 INDIZIONE DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Se il Referendum è stato dichiarato ammissibile, il Sindaco ne dà comunicazione, nella prima seduta successiva, e comunque entro 20 giorni al Consiglio Comunale presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione.
2. Il Sindaco, con proprio decreto approva gli atti della Commissione, l'ammissione del Referendum, e l'indizione del Referendum, provvedendo nel contempo ad attivare i settori competenti in merito agli atti conseguenti e necessari all' espletamento della consultazione referendaria.
3. Il decreto contiene il testo esatto del quesito o dei quesiti se trattasi di Referendum Consultivo o Abrogativo; nel caso di Referendum Propositivo deve contenere il testo completo della proposta di provvedimento che si intende sottoporre a Referendum.
4. Il Sindaco, sentita la Commissione, può disporre l'accorpamento di più Referendum nella medesima consultazione. I quesiti sottoposti a Referendum non potranno in ogni caso superare il numero di cinque.
5. Il Sindaco indice il Referendum in una data che non può essere né inferiore a quarantacinque giorni né superiore a novanta giorni dalla data di comunicazione e comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Copia del provvedimento viene inviata a cura della Segreteria Generale ai Capigruppo Consiliari, al Comitato Promotore del Referendum di iniziativa popolare, alla Commissione per i Referendum, al Servizio Elettorale ed alla autorità governativa competente.
A cura degli uffici preposti, devono inoltre essere predisposti e pubblicati manifesti nei quali siano precisati:
 - a. il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a Referendum Consultivo o Abrogativo o della proposta di provvedimento sottoposta a Referendum Propositivo;
 - b. il giorno e l'orario della votazione;
 - c. le modalità della votazione;
 - d. il quorum dei partecipanti necessario per la validità del Referendum.Copie del manifesto sono esposte nelle sale stabilite per la votazione.
7. La Commissione per il Referendum, integrata da un rappresentante per ogni Comitato Promotore assume la veste di Commissione Elettorale di garanzia, coordina tutte le operazioni referendarie, verifica che le stesse si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto e del presente regolamento e si esprime su eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio. Le sedute della Commissione Elettorale di garanzia sono valide con la presenza di tutti i componenti facenti parte della Commissione per il Referendum, purché risulti in maniera certa la rituale convocazione ai rappresentanti del Comitato Promotore.
8. Le operazioni relative al Referendum sono organizzate e gestite dal Servizio Elettorale che è preposto alle consultazioni referendarie.

ART. 10 REVOCA DEL REFERENDUM

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del Referendum di iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che ne abbiano determinato la promozione, la Commissione Elettorale di garanzia, su istanza del Comitato Promotore, propone al Sindaco di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. In caso di Referendum Abrogativo il Sindaco ne dispone la revoca nel caso in cui il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, abbia deliberato la revoca della deliberazione oggetto del Referendum.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per il Referendum di iniziativa del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari, propone la revoca della deliberazione di indizione del Referendum al Consiglio Comunale che delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco, nei casi sopra previsti, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, alla Commissione Elettorale di garanzia, al Comitato Promotore, al Servizio Elettorale e alla Cittadinanza.

ART. 11 TESSERA ELETTORALE

1. Per la consultazione referendaria l'elettore utilizza la tessera personale permanente istituita con D.P.R. 299/2000 e successive modificazioni.

TITOLO IV - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

ART. 12 SCHEDE ELETTORALI

1. Il Comune provvede alla predisposizione delle schede elettorali per il Referendum aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. le schede avranno dimensioni uguali a quelle normalmente utilizzate per le consultazioni elettorali, amministrative ed in ogni caso adeguate alla lunghezza del testo che vi si dovrà stampare;
 - b. le schede dovranno recare a stampa l'indicazione del quesito o dei quesiti o della proposta del provvedimento sottoposti a Referendum e dovranno contenere spazio sufficiente per l'espressione di voto.

ART. 13 SEGGI ELETTORALI

1. Ciascun Ufficio Elettorale di sezione è composto dal Presidente, da n. 2 scrutatori e dal segretario che viene scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio Elettorale, dal Presidente di seggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.
2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, dei due scrutatori compresi nell'albo di cui alla legge 8.3.1989, n. 95, modificata dalla legge 21.3.90, n. 53.
3. Nei termini di cui al precedente comma, la commissione comunale elettorale, in pubblica adunanza, procede alla nomina dei presidenti dei seggi fra le persone iscritte all'albo comunale delle persone idonee all'ufficio di presidenza istituito ed aggiornato con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Qualora all'atto dell'insediamento del seggio elettorale risulti assente il Presidente, alla sostituzione provvede il Sindaco. In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori, alla sostituzione provvede il Presidente.
5. Gli onorari, a termine di legge, per i componenti degli uffici elettorali di sezione dovranno essere corrisposti agli aventi diritto senza operare alcuna ritenuta d'acconto in quanto costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali (*art. 9 comma 2 della L. 21 marzo 1990 n°53*).

ART. 14 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Le caratteristiche del seggio e dei locali che lo ospitano, delle cabine elettorali e delle urne per le votazioni sono quelle previste per le consultazioni amministrative locali.
2. Il Sindaco, o suo delegato, all'ora fissata dal successivo articolo 15, consegna all'Ufficio Elettorale di sezione il materiale seguente:
 - n. 2 copie liste elettorali del seggio;
 - le schede elettorali in numero pari a quello degli elettori iscritti maggiorato del 5%;
 - n. 2 copie del verbale delle operazioni elettorali;
 - n. 3 matite copiative;
 - n. 1 busta per contenere le schede elettorali di sezione votate;
 - n. 1 busta per contenere la busta predetta, le schede non utilizzate ed i verbali delle operazioni elettorali eseguite.

ART. 15 ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

1. Le sezioni elettorali sono allestite ed arredate a cura del Comune, secondo quanto previsto dal T.U del 30.3.57 n. 761.

2. In ogni sezione elettorale si costituisce l'ufficio per il Referendum alle ore sedici del giorno precedente la votazione. Gli addetti del Comune provvedono a consegnare al Presidente il materiale di cui al precedente art. 14.
3. I componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione vidimano le schede elettorali.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi:
 - a. possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ogni Comitato Promotore, un rappresentante per ogni gruppo consiliare designato dal capogruppo con apposito atto;
 - b. dette designazioni dovranno pervenire all'Ufficio Elettorale del Comune prima dell'insediamento dei seggi.
5. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più Referendum, all'elettore viene consegnata per ognuno di essi una scheda di colore diverso.
6. La votazione per il Referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
7. L'elettore, munito di valido documento di identità personale, dopo essere stato identificato, vota tracciando sulle schede con la matita un segno sulla risposta prescelta. E' vietato apporre segnali di qualunque natura sulla scheda atti a rendere identificabile il votante; in tali casi il voto è nullo.
8. I seggi sono aperti alle ore 7.00 per le operazioni preliminari, le operazioni di voto hanno inizio entro le ore 8.00 e si concludono in un solo giorno alle ore 22.00; sono ammessi a votare gli elettori presenti in sala in quel momento.
9. Conclusa la votazione, hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio che continueranno fino alla loro conclusione, dette operazioni non potranno in ogni caso protrarsi oltre le ore 9,30 del giorno successivo. Nel caso in cui non sia possibile concludere dette operazioni entro l'orario sopra indicato, si compila un verbale di chiusura e tutti gli atti vengono trasmessi alla Commissione Elettorale di Garanzia.
10. Concluse le operazioni di spoglio, il Presidente provvede ad inserire le schede utilizzate per la votazione nell'apposita busta che, chiusa e controfirmata sui lembi da tutti i componenti del seggio, dovrà essere inserita nella seconda busta unitamente alle schede elettorali non utilizzate ed ai verbali delle operazioni debitamente compilate e sottoscritte.
11. Il plico predetto, composto come sopra, chiuso e controfirmato sui lembi da tutti i componenti il seggio elettorale, dovrà essere consegnato al Servizio Elettorale del Comune.

ART. 16 DETERMINAZIONE DEI RISULTATI

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum che si identifica con la commissione elettorale di garanzia di cui al precedente art. 9 comma 7.
2. L'ufficio centrale per i Referendum inizia i suoi lavori entro le ore 9.30 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dello scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a. a determinare il numero degli elettori che hanno votato e quindi rilevare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta dal successivo art. 19 per la validità della consultazione;
 - b. al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati;
 - c. decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;
 - d. alla determinazione e proclamazione dei risultati del Referendum.
3. Le operazioni dell'ufficio centrale per il Referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i Referendum viene redatto apposito verbale di cui uno inviato al Sindaco ed un altro depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune. Nel verbale sono registrate le osservazioni fatte dai membri dell'ufficio e dal comitato dei promotori.
5. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale, con avviso pubblico, dà comunicazione dell'esito della consultazione. Copia del verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari, al rappresentante di ogni Comitato Promotore.

ART. 17 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La propaganda, a cura degli interessati, mediante affissione di manifesti, stampati e simili è consentita fino al 2° giorno precedente la data della votazione esclusivamente negli appositi spazi delimitati dalla Giunta Comunale.
2. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato per la propaganda un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal 2° comma dell'art. 2 della legge 4.4.1956 n. 212 e successive modificazioni, individuati e delimitati con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 35° giorno precedente la data della votazione.
3. Per l'assegnazione degli spazi prescritti deve essere rivolta istanza alla Giunta Comunale da parte dei comitati promotori dei Referendum ed eventualmente dei comitati per il rigetto dei quesiti referendari entro il 34° giorno antecedente la data della votazione. Analoga istanza può anche essere presentata da parte dei capigruppo consiliari per i Referendum deliberati dal Consiglio Comunale.
4. La Giunta Comunale, tra il 33° e 31° giorno precedente la data della votazione, ripartisce gli spazi delimitati in parti uguali tra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione della relativa istanza e di superficie pari a cm. 70 per cm. 100.
5. Effettuata la ripartizione, il Sindaco, a seconda se trattasi di Referendum deliberato dal Consiglio Comunale o su iniziativa popolare, dispone la notifica rispettivamente ai capigruppo consiliari, ai comitati promotori ed eventualmente ai comitati per il rigetto dei quesiti referendari degli spazi loro attribuiti e la relativa ubicazione. I comitati promotori che partecipano alla consultazione per più Referendum hanno diritto ad una sola superficie di cui al 4° comma.

ART. 18 ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dall'art. 6 legge 4.4.56 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 27.4.75, n. 130 e successive modificazioni, le facoltà dalla stessa riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per la consultazione referendaria si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4.4.56 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24.4.75 n. 130 e le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 della legge 25.3.1993 n. 81 e successive modificazioni.

ART. 19 VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL REFERENDUM

1. Il Referendum è valido se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il quesito o quesiti sottoposti a Referendum o le proposte di provvedimento si intendono approvati se è raggiunta su di essi la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Il Sindaco proclama il risultato dei Referendum secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5.
4. Se il referendum è risultato valido il Sindaco convoca il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito di voto affinché ne prenda atto e decida come darvi attuazione.
 - a. Quando il Referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti di propria competenza, dando corso alle iniziative e provvedimenti, eventualmente a mezzo della Giunta Comunale, se rientranti nella competenza di quest'ultima, sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
 - b. Quando il Referendum sia stato indetto per iniziativa popolare ed abbia avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti di propria competenza, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del Referendum, eventualmente a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale, se rientrante nella competenza di quest'ultima.
5. Le proposte e gli intendimenti espressi dai Cittadini attraverso la consultazione referendaria che abbiano ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale inserisce nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che si renderanno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

6. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di tener conto dei risultati del Referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.

ART. 20 INFORMAZIONI DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio Comunale sono rese note mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e sono pubblicate sul Sito Internet del Comune.
2. Copia delle deliberazioni relative all'oggetto del Referendum è notificata ai rappresentanti dei Comitati Promotori.

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 15 e 37 dello Statuto Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul Sito Internet del Comune.